

tutte le amministrazioni che dipendono dallo Stato, anche quelle che sono autonome, come, per esempio, l'amministrazione ferroviaria.

In ogni modo, prego vivamente la Commissione, per le ragioni di natura morale che ho sottoposto all'attenzione della Camera, di aderire al nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di dare il suo avviso.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Non possiamo accettare l'estensione, ma accettiamo l'interpretazione che, là dove si parla di ufficio statale, si intenda ogni amministrazione che dipende dallo Stato, sia anche autonoma, come l'amministrazione ferroviaria.

PRESIDENTE. Dobbiamo adesso mettere a partito l'articolo 103-bis.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Per chiarire la portata di quest'articolo, propongo che alla parola « dimessi » si aggiungano le parole: « o che non fossero stati collocati a riposo ».

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di dare il suo avviso su questo emendamento aggiuntivo.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Si può accettare come una maggiore specificazione.

PRESIDENTE. Il Governo accetta?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Accetta.

PRESIDENTE. Metto prima a partito la soppressione delle parole: « purchè non abbiano avuto interruzione di legislature », proposta dall'onorevole Fulci, accettata dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Metto ora a partito l'articolo 103-bis con l'emendamento dell'onorevole Fino e con l'aggiunta proposta dall'onorevole Turati, accettati dal relatore e dal Governo.

#### Art. 103-bis.

« I deputati che in precedenti legislature per il fatto del mandato politico, furono costretti a dimettersi da uffici statali, o che ottennero il collocamento a riposo per la stessa causa, sono, dietro loro domanda, considerati in aspettativa, riprendendo nei ruoli il posto che avrebbero avuto ove non si fossero dimessi, o che non fossero stati collocati a riposo ».

(È approvato).

LARUSSA. Sarebbe opportuno, in sede di coordinamento, eliminare l'inciso « per la stessa causa », a proposito del collocamento a riposo.

PRESIDENTE.

#### Art. 104.

« La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri ».

(È approvato).

#### Art. 105.

« A ciascun deputato, senza alcuna distinzione, viene corrisposta, a decorrere dal giorno in cui entra in funzione, la somma di annue lire 15,000 a titolo di indennità e rimborso spese di corrispondenza.

« È iscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare dei suddetti compensi, dei quali non è ammesso nè rinuncia o cessione da parte del deputato, nè sequestro.

« Il Senato del Regno potrà assegnare ai suoi membri una indennità di presenza per ciascuna delle sedute alle quali intervengono (Legge 5 aprile 1920, n. 395) ».

La Commissione ha proposto la soppressione di un comma che era nell'articolo 105 della legge vigente, così concepito: « restano in vigore le disposizioni del regolamento esecutivo approvato dalla Camera in quanto non siano contrarie al presente articolo ».

Evidentemente questo comma è stato soppresso, perchè, trattandosi di regolamento interno della Camera, non deve l'altro ramo del Parlamento occuparsene. Però sarà bene dichiarare che la soppressione è stata fatta a questo scopo, non perchè le disposizioni del regolamento interno siano dalla Camera abolite.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. In questo senso abbiamo fatto la soppressione.

PRESIDENTE. C'è infatti un regolamento interno che deve essere rispettato.

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 105.

(È approvato).

L'onorevole Beltrami ha proposto un articolo 105-bis, così concepito:

« Gli emigrati che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito, dando la prova della qualità di elettore alla stazione di confine ».